



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Disposizioni volte ad accelerare gli interventi di bonifica da amianto, mediante incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede disposizioni volte a favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e, al contempo, a sostenere l'energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso l'introduzione di incentivi stabiliti da meccanismi indicati con decreti dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si precisa che gli incentivi sono previsti qualora l'installazione di impianti solari fotovoltaici, avvenga in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto. Le procedure di bonifica e rimozione dall'amianto in Italia sono ancora in forte ritardo. Nonostante sin dal 1992 sia stata introdotta una legislazione severa che dispone l'assoluto divieto di utilizzo della fibra *killer*, l'Italia rimane un Paese ancora fortemente interessato dalla sua presenza, a causa del suo massiccio uso nel passato. Un intervento legislativo in tal senso è pertanto necessario, proprio per fronteggiare gli effetti devastanti, sulla salute umana, dall'esposizione dell'amianto. L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce i prin-

cipi e le finalità su cui si basano gli incentivi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata, previsti dall'articolo 2, che al comma 2, dispone anche che, a parziale copertura degli oneri e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, sia ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità (ovvero il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale). Tale decisione s'intende a decorrere dalla data dell'emanazione del decreto da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, come dispone il comma 2. Infine l'articolo 3 detta le necessarie norme di copertura finanziaria del provvedimento, stabilendo l'aumento del prelievo delle imposte sulle giocate effettuate sugli apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

*(Modalità di attuazione meccanismi
d'incentivazione)*

1. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

2. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009,

n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.